

# **Comune di Montegrotto Terme**

## **(Provincia di Padova)**



# **REGOLAMENTO**

## **PER L'APPLICAZIONE DELLA**

### **TARIFFA PER IL SERVIZIO**

#### **DEI RIFIUTI URBANI**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 56 del 28/11/2003  
Modificato con deliberazione del C.C. n. 50 del 30 dicembre 2008

## **TITOLO I - NORME GENERALI**

### **Art. 1 - Istituzione della tariffa**

1. Il presente regolamento disciplina in via generale la tariffa relativa alla gestione dei rifiuti, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento al DPR 27/4/99 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni avente per oggetto l'approvazione della tariffa di riferimento, in seguito denominato "Decreto" nonché di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446.
3. I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani dovranno essere pertanto coperti con un'entrata tariffaria annuale avente natura di "prestazione patrimoniale imposta".

### **Art. 2 - Ambiti di applicazione della tariffa**

1. Il servizio di igiene ambientale é disciplinato dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
2. La tariffa si applica per intero limitatamente alle zone del territorio del Comune individuate dal regolamento del servizio di nettezza urbana ove la raccolta é obbligatoria. La Giunta Comunale può prevedere delle riduzioni a singoli utenti o gruppi di utenti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio a fronte di una erogazione del servizio con modalità che comportino un maggiore disagio o un minore beneficio rispetto alle altre utenze ubicate nel territorio Comunale.
3. In caso di mancato svolgimento del servizio per un minimo di 10 giorni consecutivi o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, la tariffa é dovuta, in rapporto al periodo di irregolare servizio, nella misura del 40% della quota variabile.

### **Art. 3 – Presupposto della tariffa**

1. Il presupposto della tariffa é stabilito dalla legge.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, anche se abusivi agli effetti della legislazione vigente di tempo in tempo, purché in grado di originare rifiuti domestici e/o assimilati. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il corrispettivo é dovuto per intero anche se la raccolta dei rifiuti è effettuata soltanto nella strada di accesso ai fabbricati medesimi.
3. La tariffa é dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dal presente regolamento, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà, non pertinenti alle medesime.
4. La mancata utilizzazione del servizio da parte dell'utente, se non nei casi previsti dalla legge, non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

### **Art. 4 - Piano Finanziario**

1. Ai fini della determinazione della tariffa si fa riferimento al Piano Finanziario all'uopo predisposto dal gestore, sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/99 e successive

modifiche ed integrazioni e a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento del piano finanziario di cui all'art. 8 del Decreto.

#### **Art. 5 – Determinazione della tariffa**

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Comune.
2. Sulla base del piano finanziario di cui all'art. 4, l'Amministrazione Comunale, di norma entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, determina l'articolazione tariffaria, secondo le indicazioni dell'art. 9 e delle modalità di calcolo adottate con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale.
3. Nel caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.
4. La tariffa è soggetta ad IVA salvo diversa determinazione di Legge.

#### **Art. 6 – Soggetto Gestore**

1. L'attività gestionale della tariffa del servizio di gestione rifiuti, è affidata ai sensi dell'art. 49 comma 9 e 13 del Decreto Lgs 22/97 al "Soggetto Gestore", con il quale il Comune dovrà sottoscrivere apposita convenzione e relativo disciplinare ovvero idoneo contratto di servizi.
2. Il soggetto gestore esercita le funzioni relative all'applicazione e riscossione ordinaria e coattiva della tariffa, incluse le attività di gestione della tariffa (denunce, variazioni ecc.), di recupero crediti nonché l'attività di accertamento.
3. Tutti gli uffici comunali sono tenuti a collaborare con il soggetto gestore al fine di provvedere ad assicurare quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione e alla gestione della tariffa e a vigilare sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

## **TITOLO II - DELLE TARIFFE**

#### **Art. 7 – Soggetti passivi**

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art.13 del presente regolamento, il corrispettivo tariffario per il servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani è dovuto in via principale da coloro che occupano o conducono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima ai sensi del precedente art. 3 ovvero occupano e conducono in via esclusiva parti comuni del condominio.
2. Il titolo della occupazione o detenzione é dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.
4. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

5. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale. Nel caso di insediamento abusivo, il titolare del locale e/o aree scoperte è responsabile, in solido con il conduttore, del pagamento della tariffa.
6. In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale o non si pervenga alla riscossione di quanto dovuto l'obbligo di corrispondere la tariffa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
7. Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. E' tenuto inoltre ad effettuare un'ordinaria pulizia al fine di garantire l'igiene e il decoro del materiale.

#### **Art. 8 – Esclusioni**

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità.
2. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare :
  - le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (acqua ed energia elettrica);
  - le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole
  - le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo, purché i lavori abbiano una durata superiore a 90 giorni;
  - edifici o locali adibiti al culto; cimitero; sale museali comunali;
  - fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni; tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste dalla L. 15/68;
  - le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile;
  - i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
  - i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi;
  - i locali di unità immobiliari non agibili o inabitabili aventi altezza inferiore a m.1.50;
  - i locali adibiti a celle frigorifere;
  - comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
  - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere compresi i porticati;

- le unità immobiliari o i locali o comunque le porzioni fisicamente delimitate degli stessi a cui può essere attribuita una produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati.
3. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:
    - le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
    - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
    - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
  4. I locali e le aree non soggette a tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere indicati con denuncia compilata secondo le modalità previste dall'art. 19 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.
  5. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art.25 con diritto a restituzione dell'importo indebitamente pagato detratte le spese di procedimento.
  6. L'elencazione dei locali di cui al comma 2 è a titolo esemplificativo;
  7. Per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia rispetto alle casistiche già individuate nei precedenti commi oltre che ai criteri generali indicati al comma 1.

#### **Art. 9 – Commisurazione della tariffa**

1. La tariffa è composta, sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali e non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e dal soggetto gestore, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
2. Il Gestore, sulla base del Piano Finanziario:
  - suddivide le entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche (Td) e quelle dovute dalle utenze di attività economiche ovvero utenze non domestiche (Tnd);
  - assegna le quote di TF dovute dalle utenze domestiche (TFd) e non domestiche (TFnd);
  - assegna le quote di TV dovute dalle utenze domestiche (TVd) e non domestiche (TVnd);
3. I criteri per la commisurazione e determinazione della tariffa sono adottati con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale, e vanno definiti ogni anno congiuntamente all'approvazione delle tariffe.

#### **Art. 10 – Articolazione della tariffa**

1. L'articolazione della tariffa tiene conto della necessità di rapportare una quota della medesima alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio effettivamente fornito e ai costi di gestione come previsto dal comma 4 art. 49 del D.lgs.22/97 oltre che agli articoli 5 e 6 del DPR 158/99.
2. Allo scopo vengono individuate due fasce d'utenza principali: utenza domestica e non domestica ciascuna delle quali è suddivisa in due classi denominate ordinaria e non ordinaria;
3. Sono "utenze domestiche ordinarie (U.D.O)" le abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti, nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune; sono "utenze domestiche non ordinarie (U.D.NO.)" le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le

abitazioni secondarie dei soggetti residenti (seconda casa) e gli alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), oppure dimoranti per lavoro o altri motivi in altra località.

4. Le fasce di utenza non domestica sono determinate in relazione alla quantità effettiva di rifiuti indifferenziati e differenziati conferiti:
  - le “utenze non domestiche ordinarie (U.ND.O)” conferiscono una quantità annua complessiva di rifiuti non superiore a quella massima di una utenza domestica ordinaria, le U.ND.O sono suddivise in categorie di cui all'allegato 2 secondo quanto previsto dal DPR 158/99;
  - le “utenze non domestiche non ordinarie (U.ND.NO)” conferiscono una quantità di rifiuti superiore a quella tipica delle U.D.O;
5. Le U.ND.NO sono caratterizzate dall'erogazione di un servizio “dedicato” che dipende dalla quantità e qualità dei rifiuti conferiti. Il servizio “dedicato” è parametrizzato sulla base delle esigenze delle aziende (tipo di servizio, n° svuotamenti, tipo e volume dei contenitori forniti, quantità,...). I prezzi del servizio dedicato non rientrano nel campo di applicazione tariffaria.
6. Ciascuna classe può essere suddivisa secondo ulteriori categorie in funzione della fruizione della singola utenza di servizi particolari oggetto di una specifica calibrazione e determinazione.
7. La tariffa nella sua parte fissa è dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali agibili siano chiusi o l'uso sia sospeso.
8. Gli immobili predisposti ad uso abitativo ma permanentemente non occupati o comunque occupati per meno di 30 giorni annui anche non consecutivi sono soggetti al pagamento della sola quota fissa calcolata, con riferimento agli indici di produttività per la parte fissa stabiliti per le famiglie di un componente.

#### **Art. 11 - Commisurazione della superficie**

1. La superficie dei locali imponibili viene determinata sul filo interno dei muri ed è desunta dalla planimetria catastale o di progetto, da allegare alla denuncia di cui al successivo art. 20, ovvero da misurazione diretta.
2. La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.
3. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
4. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
5. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte relative a diverse unità immobiliari comporta, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata, la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sempre sulla destinazione funzionale complessiva dell'unità immobiliare e non dei singoli locali.
6. La superficie presa come base per l'attribuzione della parte variabile è calcolata in conformità con quanto indicato ai commi precedenti.

#### **Art. 12 - Utenze Domestiche: Commisurazione del nucleo familiare**

1. Per le Utenze Domestiche Ordinarie, il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di competenza, ovvero, se successiva, alla data di iscrizione anagrafica;

comunque, è fatto salvo il conguaglio, comunicato dall'anagrafe, per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno. Per le persone non residenti, che si aggiungono temporaneamente ai componenti del nucleo residente con permanenza superiore a 90 giorni, il soggetto di cui all'articolo 8 ha l'obbligo di presentare denuncia. Su denuncia dell'utente, adeguatamente documentata, una persona residente anagraficamente che si assenta per più di 90 giorni consecutivi può essere esclusa dalla commisurazione del nucleo. Tale esclusione è ammessa soltanto tassativamente nei seguenti casi:

- cause di forza maggiore (chiamata alle armi, lunga degenza in ospedale o clinica, affido familiare, ecc.);
- residenza temporanea all'estero;
- ogni qualvolta risulti oggettivamente impossibile trasferire nel luogo di residenza effettiva la residenza anagrafica.

Per tutti gli altri casi fa fede quanto riportato negli elenchi dell'anagrafe.

2. Per le Utenze Domestiche Non Ordinarie per le quali i locali risultino occupati per periodi inferiori a 180 giorni anche non consecutivi (uso stagionale) all'anno si applica a forfait la tariffa prevista per un numero di occupanti pari a 2.
3. Per le utenze domestiche non ordinarie stabilmente occupate da nuclei non residenti nel Comune è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art.19. In mancanza della denuncia si considera presuntivamente un numero dei componenti pari a 4 fino a diversa comunicazione dell'utente o ad accertamento degli uffici.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.
5. In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali (uso foresteria) e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, si applica a forfait la tariffa prevista per un numero di occupanti pari a 4 senza tenere in considerazione le variazioni effettive.
6. La tariffa prevista per le utenze domestiche dei residenti è applicata anche alle utenze domestiche occupate da personale in servizio permanente nel territorio del comune di Montegrotto Terme appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, anche se prive del requisito della residenza e purché gli stessi non siano in possesso di altre abitazioni nel territorio del comune di Montegrotto Terme. Il beneficio è riconosciuto fino al permanere delle suddette condizioni di servizio purché l'abitazione sia utilizzata esclusivamente dallo stesso soggetto e non locata ad altri.

### **Art. 13 – Tariffa giornaliera**

- 1 Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico e gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera (quota fissa e quota variabile).
- 2 La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale, con delibera di cui all'art. 9.
- 3 La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4 La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale di igiene ambientale, attribuita alla categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta tra quelle riportate nel dpr 158/99 per le utenze non domestiche, rapportata a giorno e maggiorata del 50%. In mancanza di corrispondente voce di uso è applicata la categoria della tariffa assimilabile per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti urbani.

- 5 Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare. E' dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi di durata superiore a 183 giorni dell'anno solare.
- 6 La tariffa giornaliera è applicata e riscossa dall'ente gestore. L'obbligo di denuncia è assolto a seguito del pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
- 7 In caso di svolgimento di attività per periodi superiori ai 182 giorni dell'anno solare, è dovuta la tariffa annuale.
- 8 Per l'attività di controllo e le penalità, si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salvo le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
- 9 Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio culturali o del tempo libero, con occupazione di aree pubbliche, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione.
- 10 Sono escluse dal pagamento della tariffa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 507/93, lettere a), c), e), f). Inoltre, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
  - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive, politiche, culturali e del volontariato, non comportanti attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande; l'amministrazione comunale potrà concedere, con apposito atto deliberativo, l'esenzione anche se l'occupazione comporta la somministrazione di alimenti e bevande;
  - b) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione e sostituzione di infissi, pareti e coperti, occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
  - c) occupazioni con piante e fiori ornamentali, effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non venga effettuata attività di lucro;
  - d) in caso di situazione di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio.
- 11 Ai fini della riscossione della tariffa giornaliera, l'atto di concessione- autorizzazione cosap costituisce presupposto per la riscossione della tariffa. Per i casi di occupazione temporanea afferente il mercatino dell'antiquariato il versamento della tariffa giornaliera viene riscossa dal comune unitamente al canone per l'occupazione del suolo prima del ritiro dell'atto di concessione/autorizzazione. Per le occupazioni relative al mercato, il versamento va effettuato annualmente direttamente presso il soggetto gestore, sulla base del titolo di occupazione."

#### **Art. 14 –Produzione di rifiuti particolare**

1. Per produzioni di rifiuti urbani particolari per frequenza, quantità qualità ovvero non disciplinati altrimenti nel presente regolamento quando sono a carico di utenze non domestiche, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti tra il produttore e il Soggetto Gestore, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. La tariffa è determinata sulla base di:
  - criteri di analogia con le tariffe in vigore;
  - dei costi effettivamente sostenuti dal gestore e afferenti al servizio di gestione dei rifiuti così come individuati nell'Allegato 1 al DPR 158/99;
3. In mancanza di stipula del contratto il soggetto gestore è comunque autorizzato ad applicare e riscuotere la tariffa secondo i criteri indicati al comma 2.



### **Art. 15 – Sostituzione del Comune ai soggetti obbligati al pagamento della Tariffa**

1. Il pagamento della Tariffa può avvenire da parte del Comune, che si sostituisce così al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della Tariffa.
2. Con delibera di Giunta il Comune può prevedere un fondo da destinare alla copertura totale o parziale dell'obbligazione tariffaria nei confronti di specifiche utenze allo scopo individuate.

### **Art. 16 - Richieste di riduzioni o esclusione della tariffa**

1. Le richieste di riduzione o esclusione devono essere presentate secondo modalità indicate all'art.19 del presente Regolamento, complete di tutti i dati richiesti.
2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino a avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
3. Le riduzioni/esclusioni sono concesse se non diversamente previsto dal giorno di presentazione della domanda e riconosciute dalla prima bolletta utile. La decorrenza è fissata in genere dal giorno in cui si è verificato l'evento, sono fatti salvi i criteri di ammissibilità delle denunce di cui all'art. 18 comma 12.
4. Le riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
5. Il soggetto Gestore in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.
6. E' fatto obbligo al richiedente di denunciare entro 90 giorni il venire meno delle condizioni per il riconoscimento della riduzione/esclusione, pena, in caso di accertamento della omessa denuncia, il recupero delle somme indebitamente detratte comprensive degli interessi e l'addebito delle spese di procedimento.

### **Art. 17 – Agevolazioni e riduzioni**

1. Le agevolazioni alle utenze domestiche e alla raccolta differenziata di cui al comma 10 e le riduzioni alle utenze di attività che avviano al recupero quote del loro rifiuto di cui al comma 14 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 oppure che attuino programmi specifici di riduzione del rifiuto sono concesse sia in sede di manovra tariffaria che a consuntivo relativamente alla sola parte variabile della tariffa (TV).
2. Ai sensi dell'art. 7 del DPR 158/99 sono assicurate le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso la ridistribuzione fra tutti gli utenti domestici dei contributi CONAI. derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi. Tali agevolazioni sono attribuite nella bolletta con un importo evidenziato separatamente in detrazione dall'importo totale dovuto.
3. Per le Utenze Non Domestiche Ordinarie nel caso di contestuale produzione di rifiuti solidi assimilati agli urbani conferiti al servizio e rifiuti solidi assimilabili agli urbani nonché gli imballaggi destinati in modo effettivo e oggettivo a recupero ai sensi dell'art. 21, c. 7, del D. Lgs. 22/97, l'indice Kd viene ridotto in ragione delle seguenti percentuali:
  - recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti →20%
  - recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti →40%
  - recupero di oltre 50% e fino a 75% del totale dei rifiuti prodotti →60%
  - recupero di oltre 75% del totale dei rifiuti prodotti →80%
4. La quantità dei rifiuti prodotti si ottiene applicando il valore di produzione peculiare all'intera superficie imponibile secondo i coefficienti di produzione.
5. La riduzione percentuale di cui ai commi precedenti verrà applicata su richiesta dell'interessato, da presentarsi, entro il giorno 31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque non oltre il termine di scadenza della ultima rata dell'anno di riferimento. La richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione probante presentata dal contribuente a dimostrazione della quantità, qualità e destinazione di rifiuti

- avviati a recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporterà la perdita del diritto alla riduzione.
6. Le Utenze Non Domestiche Ordinarie che conferiscono per intero il rifiuto prodotto ad un soggetto diverso dal Gestore, e ne forniscono adeguata documentazione, sono escluse dal pagamento della parte variabile della tariffa secondo le tempistiche previste dal comma precedente.
  7. Le Utenze Non Domestiche Non Ordinarie nel caso di contestuale produzione di rifiuti solidi assimilati agli urbani conferiti al servizio pubblico e rifiuti solidi assimilabili agli urbani nonché imballaggi conferiti ad un soggetto terzo, essendo soggette all'erogazione di un servizio "dedicato", che dipende dalla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, non sono beneficiarie della riduzione di cui al comma 3 in quanto la riduzione del costo del servizio è intrinseca nel sistema di commisurazione della tariffa.
  8. La parte variabile della tariffa è ridotta nei confronti delle utenze domestiche che con opportuna dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla base di modelli predisposti dal gestore dimostreranno di trattare presso la propria abitazione la frazione umida con la pratica del compostaggio domestico. La riduzione è dovuta a chi riutilizza ai fini agronomici il terriccio prodotto, e sarà determinata in sede di approvazione della tariffa sulla base degli effettivi minori costi sostenuti. E' facoltà del Gestore rigettare la richiesta di riduzione se esistono inidoneità evidenti allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico, o se sussiste il fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato. Per quanto qui non specificato relativamente alla pratica del compostaggio domestico si fa riferimento al regolamento del servizio.
  9. Nel caso in cui le unità abitative adibite a civile abitazione e di norma stabilmente occupate siano temporaneamente chiuse o l'uso sia temporaneamente sospeso per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi viene riconosciuta una riduzione calcolata sulla tariffa variabile rapportata al periodo di non utilizzo dei locali e al numero dei componenti il nucleo familiare che abbiano effettivamente sospeso l'uso prendendo come base le tariffe approvate.
  10. Salvo il disposto dell'art.2 comma 3, nel caso in cui un utente subisca ripetuti disservizi dovuti alla mancata raccolta dei rifiuti, purché adeguatamente documentati, viene riconosciuto allo stesso il diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa che sarà calcolata in relazione alla durata e all'intensità del fenomeno. La richiesta di riduzione dovrà essere inoltrata entro un anno dall'inizio del verificarsi dei disservizi stessi pena la perdita del beneficio.
  11. Per le utenze non domestiche con utilizzo di aree scoperte operative, la parte variabile della tariffa relativa alla sola superficie scoperta viene ridotta del 50%.

### **TITOLO III – DENUNCE, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI**

#### **Art. 18 - Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione.**

1. La tariffa è corrisposta in base a specifiche tariffe di riferimento e commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale da parte dell'occupante o conduttore dei locali ed aree scoperte. Nel caso di multiproprietà l'obbligazione tariffaria ricade su chi amministra l'immobile stesso o, nel caso in cui questi sia sconosciuto, su ciascun proprietario in solido.
2. In tutti i casi di eventi che ai sensi del presente regolamento influiscano sul calcolo della tariffa quali inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, anche se in misura ridotta, i soggetti passivi di cui all'art. 7 del presente regolamento hanno l'obbligo di farne denuncia all'Ufficio competente - che rilascia la relativa ricevuta – utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Gestore, da compilare in ogni loro parte, o con auto dichiarazioni in carta libera contenenti tutti i dati richiesti

nei corrispettivi modelli . In particolare, è fatto obbligo del curatore fallimentare di comunicare entro 15 giorni dalla sentenza che dichiara il fallimento gli estremi del procedimento. La denuncia non idonea a identificare il soggetto dichiarante, o gli estremi dell'utenza, o i dati suscettibili di fatturazione o comunque gravemente incompleta o priva dei requisiti indicati al DPR 445/2000, non ottempera all'obbligo del soggetto passivo ed è da considerarsi nulla. La denuncia incompleta, ma priva dei requisiti per essere dichiarata nulla, ottempera all'obbligo del soggetto passivo. Tuttavia ricade sull'utente ogni responsabilità per fatti derivanti da un'errata interpretazione dovuta all'incompletezza della denuncia.

3. Sono esclusi dall'adempimento di cui al comma 2 i soli casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, limitatamente ai soggetti residenti iscritti all'anagrafe del Comune, in quanto saranno comunicati periodicamente dall'ufficio anagrafe al Gestore, le variazioni anagrafiche di ogni singola persona.
4. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata ai sensi dell'art.1326 c.c. nel giorno in cui la stessa è pervenuta all'ufficio Competente.
5. La denuncia d'iscrizione deve essere presentata entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione ed ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare delle condizioni di tariffazione.
6. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 5 anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto.
7. La cessazione, nel corso dell'anno, da presentarsi entro 90 giorni dalla fine dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa; contestualmente alla cessazione l'utente ha l'obbligo di indicare il nuovo recapito a cui deve essere inviata la bolletta relativa alla chiusura dell'utenza.
8. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri con adeguata documentazione di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero dimostri che la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
9. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale od altra analoga, dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero, in mancanza, di un elenco dettagliato dei locali ed aree con l'indicazione delle misure dei singoli locali nel rispetto delle norme del presente regolamento. La planimetria e ogni altro documento allegato alla denuncia ne costituisce parte integrante. Il denunciante nel consegnare la documentazione assume su di sé ogni responsabilità civile, amministrativa e penale sulla veridicità della documentazione stessa.
10. Ogni inizio, variazione e cessazione dell'occupazione decorre di norma dalla data dell'evento, gli effetti economici sono evidenziati, salvo diversa esplicita determinazione del presente regolamento, se possibile nella prima bolletta utile.
11. Salvo il caso della cessazione, l'omissione o il ritardo nella denuncia di variazioni favorevoli all'utente ai fini della tariffa fa perdere allo stesso il diritto al beneficio economico fino a che non vi provveda, escludendolo tuttavia dall'applicazione di sanzioni. Su espressa richiesta dell'utente potrà essere ripristinata la situazione storica effettiva con addebito allo stesso delle spese del procedimento.
12. Salvo i casi previsti nel presente regolamento per i quali si richiede espressamente la produzione di documenti probanti, ogni dichiarazione contenente dati personali o fatti a conoscenza della persona dichiarante, può essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo i requisiti previsti nel DPR 28-12-2000 n.445 e successive modifiche. Tuttavia non è

ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allo scopo di dare prova di un fatto passato o comunque ogni qualvolta la veridicità del dichiarato non sia oggettivamente riscontrabile.

#### **Art. 19 – Contenuto della denuncia**

1. La denuncia, originaria o di variazione, la richiesta di riduzione o esclusione, deve essere presentata e sottoscritta dal responsabile dell'utenza (intestatario della scheda famiglia per le utenze domestiche ovvero legale rappresentante dell'impresa per le utenze non domestiche) o da persona delegata e dovrà contenere gli elementi identificativi del titolare, ed in particolare:
  - a) codice fiscale del titolare;
  - b) codice utente (in caso di variazione o cessazione);
  - c) cognome Nome (Denominazione impresa);
  - d) luogo e data di nascita;
  - e) domicilio fiscale;
  - f) l'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate;
  - g) data di inizio e/o cessazione dell'occupazione o detenzione;
  - h) ogni altra informazione ritenuta utile e necessaria.
2. Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto, se non residenti nel Comune.
3. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denuncia dovrà contenere i dati identificativi sia della società che del legale rappresentante.
4. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.

#### **Art. 20 – Obbligo degli uffici comunali**

1. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare verbalmente l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito.
2. Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al Soggetto Gestore tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, attivandosi d'ufficio o su richiesta del Gestore stesso.
3. Ai sensi dell'art.27 comma 3 della L.675/96, è autorizzata a favore del gestore la diffusione dei dati personali a disposizione del Comune per le sole finalità inerenti la gestione della tariffa e del servizio e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa. La tutela della riservatezza delle persone fisiche o giuridiche non può mai essere motivo di diniego alla diffusione a favore del Gestore di dati personali a disposizione del Comune se non sulla base di un espresso e documentato divieto normativo.
4. Ai sensi della L.675/96 il gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nella forme previste dalla legge stessa.

#### **Art. 21 - Riscossione ordinaria**

1. Ai sensi dell'art 49 comma 9 e13 del d.lgs.22/97 l'applicazione della tariffa avviene, a cura del Soggetto Gestore, mediante l'emissione di apposita fattura ed è riscossa dal medesimo Soggetto .
2. Le fatture sono recapitate nel luogo di esecuzione del servizio o ad altro indirizzo indicato dal cliente e dovranno essere pagate integralmente, con le modalità ed entro i termini indicate nelle fatture stesse, La scadenza non sarà inferiore a 30 giorni dall'emissione della fattura, tranne nei casi di insolvenza o di frode.
3. Sono previste almeno due emissioni annuali a cadenza semestrale.

4. Non vengono emesse bollette di importo totale inferiore a € 12,00. La rinuncia all'emissione non comporta in alcun modo né estinzione del credito né rinuncia allo stesso.

#### **Art. 22 - Omissione e ritardi dei versamenti**

1. Il Soggetto Gestore, provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e del presente regolamento.
2. Il Soggetto Gestore, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari, assegnando un ulteriore termine per l'adempimento, previsto in 30 giorni, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
3. All'utente che provvede al pagamento entro il termine di cui al precedente comma 2 saranno applicate le spese vive aggiuntive del procedimento di recupero delle somme non versate, eccetto il caso in cui dia prova di totale assenza di colpa nell'inadempimento.

#### **Art. 23 - Procedure di riscossione coattiva**

1. Qualora il contribuente non provveda al pagamento entro i termini previsti al precedente art.22, si provvederà alla riscossione coattiva con addebito degli interessi e delle eventuali penalità previste dal presente regolamento, nonché delle spese del procedimento.
2. La riscossione coattiva della tariffa avviene, se non altrove disposto, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal D.Lgs.13.04.1999 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ciò non di meno, ad insindacabile giudizio del Soggetto Gestore, e sotto la sua responsabilità, alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14/4/1910 n. 639 ovvero attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia o altro sistema non in contrasto con la normativa vigente.
4. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 22. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

#### **Art. 24 - Disposizioni in materia di rimborsi**

1. Salvo quanto stabilito all'art. 17 comma 5 del presente regolamento, il contribuente può richiedere al Soggetto Gestore il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'istanza di restituzione, salvo i casi di errore da parte dell'Ente per il quale gli interessi decorrono dalla data di versamento.
3. L'ufficio procede all'istruttoria della pratica e provvede a liquidare entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali contro deduzioni da parte

- dell'interessato, previsto in 30 giorni. Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte del contribuente se antecedente, si provvederà al relativo pagamento.
4. Il rimborso di somme a seguito di cessazione di cui all'art. 18, c. 7, è disposto d'ufficio entro 90 giorni dalla presentazione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui all'art. 18, c. 8, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica della richiesta di pagamento della tariffa.
  5. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi e/o regolamenti è comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso si tratti di una somma erroneamente pagata e destinata a Ente diverso. Tale facoltà è riconosciuta in quanto siano possibili le azioni di recupero della somma da parte dell'Ente soggetto attivo. Ove vi sia assenso da parte dell'Ente titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
  6. Il rimborso verrà riconosciuto, a discrezione del Gestore e per somme di scarsa rilevanza in termini assoluti e relativi, tramite compensazione nella prima bolletta utile. Non si procederà a rimborso nell'impossibilità di compensazione in bolletta, ai sensi dell'art. 17 comma 88 della L. 127/97 se l'importo complessivo risulta inferiore a EURO 12,00.

#### **Art. 25 - Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti e rateizzazione degli importi**

1. I termini di pagamento della tariffa sono stabiliti dal gestore e devono essere non inferiori a giorni 30 dalla data di emissione delle fatture a cui si riferiscono.
2. Su richiesta dell'utente e in presenza di un comprovato disagio economico-sociale, è consentita la rateizzazione dell'importo della fattura. I criteri di ammissione delle domande verranno indicati dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 26 - Transazione di crediti**

1. Il Soggetto gestore può disporre transazioni su crediti esclusivamente nei casi in cui vi sia timore fondato di incerta riscossione.

#### **Art. 27 - Rimborsi e sgravi**

1. Il Soggetto Gestore deve procedere allo sgravio delle somme non dovute dal contribuente ovvero a somme divenute inesigibili.

#### **Art. 28 - Controlli ed accertamenti**

1. L'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tariffa è esercitata dal Soggetto Gestore, avvalendosi anche delle altre banche dati disponibili (Fornitura di acqua, elettricità, telefono, Camera di Commercio,...), emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio.
2. Tali azioni di controllo dovranno tenere conto delle potenzialità della struttura preposta nonché dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.

#### **Art. 29 – Interessi**

1. In caso di ritardato pagamento della tariffa il Soggetto Gestore provvederà ad addebitare gli interessi dovuti calcolati sui giorni di ritardo ai sensi dell'art.1224 c.c.
2. Laddove previsto, per interessi dovuti si intende interessi legali, di tempo in tempo vigenti, calcolati a giorno ai sensi dell'art.1284 c.c.
3. Gli interessi verranno se possibile addebitati, tramite compensazione nella prima bolletta utile. Non si procederà all'addebito nell'impossibilità di compensazione in bolletta, ai sensi dell'art. 17 comma 88 della L. 127/97 se l'importo complessivo della bolletta,

eventualmente cumulato con altri addebiti relativi alla fatturazione di altri servizi, risulta inferiore a EURO 12,00.

### **Art. 30 - Poteri del Soggetto Gestore,**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento e di controllo di cui al precedente art. 28, nonché ai fini di sostituire o integrare le denunce assenti o incomplete da parte dell'utente, il Soggetto Gestore, può, indicandone il motivo ed assegnando un congruo termine:
  - a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
  - b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
  - c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
  - d) verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
  - e) ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice civile e avrà effetto fino alla data di presentazione di documentazione probatoria da parte dell'interessato.
3. Gli incaricati che possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il soggetto Gestore e muniti di apposita autorizzazione. Analoga autorizzazione deve essere rilasciata anche nel caso di affidamento a terzi delle fasi di accertamento e verifica.
4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.
5. Chiunque ometta di fornire la documentazione richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 o rifiuti di consentire l'accesso di cui ai commi 3 e 4 quando la documentazione richiesta o l'attività di controllo sia funzionale ad una riduzione o esclusione o comunque un beneficio tariffario a suo favore, perderà il diritto al beneficio stesso con effetto retroattivo fin dall'inizio.

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE**

### **Art. 31 - Sanzioni**

1. Per le violazioni al presente regolamento e in particolare per tardiva o omessa presentazione delle denunce obbligatorie, infedele dichiarazione, consegna di documentazione non veritiera, inadempimento parziale o totale dell'obbligo di pagamento, si applica ai sensi dell'art.7-bis del d.lgs.267/2000 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, o altra sanzione prevista dalle norme di tempo in tempo vigenti.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 vengono irrogate secondo i principi di cui all'art.11 della l. 689/81.
3. Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

### **Art. 32 - Autotutela**

1. Il Soggetto Gestore può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
  - b) valore della lite;
  - c) costo della difesa;
  - d) costo della soccombenza;
  - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di sostenere una lite il Soggetto Gestore può annullare il provvedimento.
4. Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Soggetto Gestore, ovvero all'Amministrazione Comunale.
5. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Soggetto Gestore è comunque tenuto ad annullare il provvedimento nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
  - a) doppia imposizione;
  - b) errore di persona;
  - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - d) evidente errore logico di calcolo;
  - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
  - f) errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
  - g) errore materiale del contribuente od utente, facilmente riconoscibile;
  - h) preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

### **Art. 33 - Costituzione in giudizio**

1. Spetta al Soggetto Gestore costituirsi in giudizio in caso di contenzioso, nonché, proporre o aderire a transazione giudiziale.
2. Nel caso il contenzioso riguardi gli atti deliberati dal Comune la costituzione in giudizio spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, a tale scopo il Sindaco può attribuire una delega generale ovvero specifica al funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente a rappresentare l'Ente nel procedimento. In tal caso la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

### **Art. 34 - Contratto integrativo**

1. Il soggetto gestore, anche se non altrimenti tenuto, può stipulare con gli utenti, in particolare le utenze non domestiche caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiuto recuperabile, un contratto integrativo per l'erogazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani a garanzia della corretta fruizione del servizio erogato e del pagamento del servizio anche in relazione ad eventuali investimenti sostenuti per l'attivazione dello stesso.



### **Art. 35 - Tributo ambientale**

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D.Lgs.22/97, il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs.504/92, si applica sull'ammontare degli importi in tariffa. non si applica il tributo ambientale sui servizi "dedicati" erogati alle Utenze Non domestiche Non Ordinarie che non costituiscono oggetto dell'articolazione tariffaria.
2. L'ammontare del tributo sarà versato alla Provincia a cura del Soggetto Gestore nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.
3. Al tributo ambientale non si applica l'IVA.

### **Art. 36 - Abolizione della TARSU ed efficacia**

1. Il presente regolamento, entra in vigore a partire dall'esercizio relativo all'anno 2004.
2. Dal momento di attivazione del sistema tariffario ai sensi dell'art. 49 del D. lgs.22/97, è abolita la tassa rifiuti solidi urbani di cui al capo III° del Decreto Legislativo 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Dal momento di attivazione della tariffa è altresì abolita addizionale di cui all'art. 19 del d.lgs 504/92 (EX-ECA).
4. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del citato D. Lgs. 507/93 ed applicati secondo le norme ivi citate nonché da quelle previste nei Regolamenti comunali che disciplinano la materia.

### **Art. 37 – Norme transitorie**

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:
  - a) si considerano valide le denunce presentate ai sensi della L. 507/93 entro il 20/01/2004;
  - b) si provvederà d'ufficio ad intestare l'utenza domestica al titolare della utenza TARSU o, in assenza al titolare della scheda famiglia, nonché a ricavare il numero degli occupanti;
  - c) per i soggetti non residenti ricorre l'obbligo di presentazione della denuncia di cui all'art.19 il cui termine di presentazione viene determinato al 30/06 dell'anno di prima applicazione della tariffa; ai soggetti che non avranno provveduto alla presentazione della denuncia si applicheranno le norme dell'art. 13, c. 3;
2. In via transitoria, e in parziale deroga al DPR 158/99, in attesa di un censimento che consenta la riclassificazione puntuale delle utenze secondo le categorie indicate in allegato 2, si applicheranno per le utenze non domestiche le categorie tariffarie previste dal regolamento comunale n \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel d.lgs.22/97 e d.lgs.446/97 nonché dalla normativa in materia di tempo in tempo vigente.

## INDICE

### TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Istituzione della tariffa
- Art. 2 - Ambiti di applicazione della tariffa
- Art. 3 – Presupposto della tariffa
- Art. 4 - Piano Finanziario
- Art. 5 – Determinazione della tariffa
- Art. 6 – Soggetto Gestore

### TITOLO II - DELLE TARIFFE

- Art. 7 – Soggetti passivi
- Art. 8 – Esclusioni
- Art. 9 – Commisurazione della tariffa
- Art. 10 – Articolazione della tariffa
- Art. 11 - Commisurazione della superficie
- Art. 12 - Utenze Domestiche: Commisurazione del nucleo familiare
- Art. 13 – Tariffa giornaliera
- Art. 14 –Produzione di rifiuti particolare
- Art. 15 – Sostituzione del Comune ai soggetti obbligati al pagamento della Tariffa
- Art. 16 - Richieste di riduzioni o esclusione della tariffa
- Art. 17 – Agevolazioni e riduzioni

### TITOLO III – DENUNCE, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI

- Art. 18 - Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione.
- Art. 19 – Contenuto della denuncia
- Art. 20 – Obbligo degli uffici comunali
- Art. 21 - Riscossione ordinaria
- Art. 22 - Omissione e ritardi dei versamenti
- Art. 23 - Procedure di riscossione coattiva
- Art. 24 - Disposizioni in materia di rimborsi
- Art. 25 - Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti e rateizzazione degli importi
- Art. 26 - Transazione di crediti
- Art. 27 - Rimborsi e sgravi
- Art. 28 - Controlli ed accertamenti
- Art. 29 – Interessi
- Art. 30 - Poteri del Soggetto Gestore,

### TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

- Art. 31 - Sanzioni
- Art. 32 - Autotutela
- Art. 33 - Costituzione in giudizio
- Art. 34 - Contratto integrativo
- Art. 35 - Tributo ambientale
- Art. 36 - Abolizione della TARSU ed efficacia
- Art. 37 – Norme transitorie